

Accordo novativo sugli Enti Bilaterali previsti dal CCNL S.A.C.I. – Fe.Na.S.A.L.C.

del 22 ottobre 2009

Il giorno 21 aprile 2011 alle ore 10,30 circa presso l'Unione CISAL di Roma, in Via Cristoforo Colombo n. 115 si sono incontrati:

- Il S.A.C.I. (Sindacato Amministratori Condominiali ed Immobiliari) rappresentato dal Segretario Generale dott. Antonio Pazonzi e dai membri del Direttivo Nazionale dott. Vincenzo Di Domenico, dott. Carlo Cerrini e Franco Ravazzolo;
- La FE.NA.S.A.L.C. (Federazione Nazionale Sindacati Autonomi Lavoratori Commercio) rappresentata dal Segretario Federale sig. Sergio Balestrini con l'assistenza del Segretario Confederale avv. Fulvio De Gregorio;

Premesso

1. Che il SACI, quale Sindacato datoriale degli Amministratori Condominiali ed Immobiliari, aderisce al CIP (Centro Italiano Professionisti) ed alla Confederazione CNAI (Coordinamento Nazionale Associazioni Imprenditori);
2. Che la FENASALC aderisce alla CISAL (Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori);
3. Che il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto da SACI e FENASALC il 22 ottobre 2009 è entrato in vigore l'1 gennaio 2010;
4. Che nel detto Contratto ai titoli LXI, LXII, LXIII, LXIV e LXV sono disciplinati il Sostegno al Reddito e gli Enti Bilaterali ENMOA, ENBOA, ERBOA, FORMOA e all'art. 163 vi è la tabella riassuntiva delle relative contribuzioni dovute;
5. Che il 12 febbraio 2010 le Parti si sono incontrate a Chieti, presso la sede CNAI ove, preso atto dell'eccessiva onerosità dei contributi agli Enti Mutualistici e Bilaterali per quei datori di lavoro che già riconoscevano trattamenti superiori ai minimi contrattuali, specialmente nel caso di provenienza dal CCNL del Terziario, hanno sottoscritto l' "Accordo di Graduazione alla Contribuzione all'ENMOA" che, per il 2010, riduceva il contributo complessivo dal 14% al 7%;
6. Che nel corso di diverse riunioni sindacali con i lavoratori è emerso lo scarso favore degli stessi per le previdenze e le solidarietà contrattuali: per essere spesso doppiati di assicurazioni private già operative; perché destinano quote eccessive del costo del lavoro dalla retribuzione

all'assistenza, mutualità e quale accantonamento a sostegno al reddito; poiché presentano un rapporto costi/benefici insufficiente;

7. Il CNAI, investito nel corso di diversi colloqui dei problemi di cui ai punti che precedono, ha respinto ogni ipotesi di ulteriore compressione dei contributi ed, anzi, ha inviato lettere di diffida ad adempiere anche ad alcuni datori che applicavano la graduazione contributiva pattuita il 12 febbraio 2010.

In particolare, i lavoratori hanno espresso l'avversione all'utilizzo delle 32 ore di ex festività a titolo di contribuzione, rilevando che, mentre essa è correlata al valore della propria retribuzione giornaliera, prevede prestazioni "fisse" e di modesto valore percepito;

8. Le Parti firmatarie del CCNL dichiarano la loro insoddisfazione in merito al funzionamento degli istituti bilaterali regionali ed alla loro composizione che per parte datoriale è determinata dal CNAI e non rispecchia né gli apporti contributivi delle varie Federazioni né le funzionalità specifiche richieste. Ritengono, pertanto, che gli Enti Bilaterali debbano costituirsi a livello Federale, sia Nazionale che Regionale ed eventualmente Provinciale;
9. Il SACI e la FeNaSALC, quest'ultima per il tramite della CISAL, hanno richiesto più volte ed in diversi modi al CNAI e all'ENMOA, il rendiconto sulla destinazione e sull'impiego dei contributi versati dai datori di lavoro e dai lavoratori per il funzionamento degli Enti Mutualistici, Bilaterali e per il sostegno al reddito per i lavoratori, senza mai ottenerlo.

Il CNAI, pur sollecitato dal SACI non ha mai effettuato le nomine dei rappresentanti nelle Commissioni Paritetiche, impedendone così il funzionamento.

10. Ad oggi il CNAI, nonostante ripetuti solleciti da parte del SACI, non risulta abbia effettuato l'accreditamento della propria struttura Confederale presso il Ministero del Lavoro, quale elemento propedeutico essenziale alla costituzione del Fondo per la Formazione Continua delle Organizzazioni Autonome (FORMOA), con il conseguente rischio di inadempimento contrattuale dei datori di lavoro.

11. Il SACI, in particolare per i punti 9 e 10 che precedono, ritiene irreversibilmente compromesso il rapporto fiduciario con il Centro Italiano Professionisti (CIP) e la Confederazione CNAI.

Tutto ciò premesso,

le Parti sottoscrittrici il CCNL (SACI - FeNaSALC) nella loro autonomia, intendono porre rimedio alla grave situazione che si è configurata ed adattare il CCNL alle esigenze emerse nel primo anno

di applicazione, ricercando soluzioni che garantiscano un equilibrio tra rinunce ai vecchi Istituti e l'acquisizione di nuovi.

Per la manifesta opposizione del CNAI al rendiconto ed al cambiamento nel senso che precede e di cui ai punti 5, 6, 8, 9, 10 e 11 della "Premessa", Le parti concordano:

- a. il CCNL è sin da ora disdettato e rimane in vigore, solo per tutto quanto è compatibile con il presente Accordo fino alla sua naturale scadenza e, cioè, fino al 31 ottobre 2012;
- b. i Titoli LXI, LXII, LXIII, LXIV, LXV, l'Allegato 1, l'Allegato 2 e Allegato 3 del CCNL, dalla data del 30.04.2011, sono soppressi. Da tale data sono soppressi anche i riferimenti all'ENMOA, ERBOA, FORMOA, CNAI e Sostegno al Reddito contenuti negli artt. 1, 2, 3, 16, 26, 27, 35, 77, 120, 151, 156 e 164.


Pertanto, da tale data non saranno più dovute tutte le relative contribuzioni;

- c. le Parti ritengono che ai lavoratori/aziende che hanno effettuato versamenti all'ENMOA e che hanno pratiche di rimborso istruite entro il 30.04.2011 debba essere riconosciuto il diritto ai relativi sussidi/providenze contrattuali almeno entro i limiti di concorrenza degli importi complessivamente versati;
- d. il "Fondo di Accantonamento a sostegno del reddito", che è gestito dall'ENMOA, dovrà scorporare la gestione relativa agli Amministratori, ed i relativi capitali dovranno essere liquidati agli aventi diritto.

Per favorire la corretta liquidazione ed il rispetto dei diritti di quanti hanno versato contributi al Fondo di "Accantonamento a sostegno del reddito", fermo restando il diritto dei singoli all'autotutela, si costituisce un Organismo Bilaterale FeNaSALC – SACI, così composto:

- Presidente dott. Vincenzo di Domenico
- Membro FeNaSALC: sig. Salvatore Scontrino
- Membro SACI: dott. Carlo Cerrini

- e. di costituire tempestivamente gli Enti Bilaterali e gli altri organismi Federali e Regionali paritetici, utili alla corretta applicazione del CCNL (interpretazione contrattuale, formazione, certificazione, accordi di 2° livello, ecc.), primo tra tutti l'Ente Paritetico Federale SACI FeNaSALC.



Allo scopo, in sostituzione dei contributi prima raccolti dall'ENMOA/CNAI, dal 1 maggio 2011 saranno dovuti all'Ente Paritetico Federale SACI – FeNaSALC i seguenti contributi necessari a garantire il funzionamento degli Organismi Bilaterali Nazionali e Regionali, nonché delle Confederazioni cui le Federazioni aderiscono od aderiranno:

Contributo Mensile 2,2% per 13 mensilità della P.B.N.C.M.

Prestazione	Contributo datore	Contributo lavoratore	Contributo totale
Contrattuali Confederali	0,3%	0,1%	0,4%
S.A.C.I.	0,2%	-	0,2%
Organismi Bilaterali Federali Nazionali	0,6%	0,2%	0,8%
Commissioni Paritetiche Regionali/Provinciali	0,6%	0,2%	0,8%
Totale	1,7%	0,5%	2,2%

Nelle Regioni nelle quali non si costituiranno tempestivamente gli Enti Bilaterali Regionali di Categoria, il relativo contributo sarà provvisoriamente destinato agli Enti Bilaterali Federali Nazionali, fermo restando l'obiettivo di favorire la formazione degli Enti Bilaterali Federali Regionali.

Clausole d'allineamento e sostitutive

Per effetto del presente accordo:

- A) Dal 30.04.2011 perdono d'efficacia tutte le disposizioni contrattuali incompatibili con il presente Accordo dei Titoli LXI (FORMOA), LXII (Pensione Complementare), LXIII (Ente Nazionale Bilaterale delle Organizzazioni Autonome "ENBOA"), LXIV (Ente Bilaterale delle Organizzazioni Autonome "ERBOA"), LXV (Ente Nazionale di Mutualità delle Organizzazioni Autonome e Assistenza Sanitaria Supplementare "ENMOA") del CCNL.
- B) In parziale sostituzione dei benefici contrattualmente previsti al punto 4) della Premessa, solamente ai lavoratori ai quali NON siano stati applicati gli aumenti successivi all'incremento dell'1.01.2003 previsti dal CCNL del Terziario sottoscritto da Filcams – CGIL, Fisascat – CISL, UilTucs – UIL e ConfCommercio od un altro trattamento retributivo personale equipollente, dall'1.01.2011 sarà annualmente riconosciuta una "Una Tantum", in aggiunta all'indennità sostitutiva di contrattazione di secondo livello, ove spettante, conforme alla seguente tabella, proporzionata all'orario ordinario settimanale praticato nel caso di tempi parziali:

Livelli	Importo annuale <i>Una Tantum</i>
Quadro	1.170,00
I°	990,00
II°	900,00
III°	780,00
IV°	720,00
V°	660,00
VI°	613,20

Tale "Una Tantum" spetterà dalla decorrenza, per i dodicesimi d'anno effettivamente lavorato e sarà erogata con la retribuzione del mese di giugno successivo all'anno di maturazione (prima erogazione: giugno 2011).

In caso di cessazione anticipata, l'erogazione dei ratei maturati avverrà unitamente alla liquidazione delle competenze di fine rapporto.

L'"Una Tantum" non spetta agli Apprendisti, salvo diversa pattuizione nella contrattazione di secondo livello.

L'importo dell'"Una Tantum" sarà assorbibile, fino a concorrenza, da qualsiasi trattamento differito eccedente la tredicesima mensilità, ivi compresi i benefici conseguenti alla contrattazione di secondo livello.

C) In parziale sostituzione dei benefici contrattualmente previsti al punto 4) della Premessa, dal 1.05.2011, gli importi lordi delle 32 ore di festività soppresse, non saranno più versati all'ENMOA. Da tale data ai lavoratori saranno riconosciute 2,67 ore mensili di permesso retribuito unitamente alle 16 ore (1,33 ore mensili) già previste dall'art. 110.

I lavoratori ai quali, per effetto dell'allineamento retributivo, le 32 ore delle Festività soppresse sono state già incluse nella retribuzione dovuta, potranno optare per mantenere tale trattamento sostitutivo e godere di un corrispondente monte ore di permessi non retribuiti, ove richiesti, oppure rinunciare al trattamento sostitutivo ed ottenere l'accredito, quali permessi retribuiti, della quota mensile delle predette 32 ore delle Festività soppresse.

L'opzione dovrà essere omogenea per tutto il personale impiegato nello Studio.

Salvo nel caso dell'opzione dell'indennità sostitutiva di cui al paragrafo precedente, dall'1.05.2011 al lavoratore saranno, quindi, dovute 48 ore/anno complessive di permessi retribuiti, maturate per quote di 4 ore per ciascun mese integralmente lavorato.

Il godimento di tali permessi sarà regolamentato dall'art. 110 del CCNL.

D) In parziale sostituzione dei benefici previsti al punto 4) della Premessa, dal 1° giorno del mese successivo alla data di sottoscrizione del presente Accordo, il trattamento economico di malattia previsto al punto C1 dell'art. 127 Titolo XLI del vigente CCNL Saci – FeNaSALC del 22 ottobre 2009, si modifica nel senso di eliminare la condizione ostativa alla retribuzione dei primi 3 giorni di carenza nel caso di malattia con prognosi inferiore ai 10 giorni.

Inoltre, il trattamento di malattia previsto al punto C2 dell'art. 127 Titolo XLI, è modificato nel senso che la percentuale garantita passa dal 65% al 70% della retribuzione giornaliera, mantenendo invariate le altre condizioni.

Nel successivo punto C3 la percentuale garantita del 75% passa all'80% della retribuzione giornaliera, mantenendo invariate le altre condizioni.

Di conseguenza, dovrà essere aggiornata in tal senso la tabella successiva al punto D dell'art. 127 e la Sintesi Contrattuale dell'Allegato 4 del CCNL.


E) La tabella del trattamento economico per gli apprendisti, prevista all'art. 68 del CCNL, è così modificata:

RETRIBUZIONE APPRENDISTI*			
Livello	Primo Periodo	Secondo Periodo	Terzo Periodo
1°	3° Livello P.B.N.C.M.	2° Livello 95% P.B.N.C.M.	2° Livello P.B.N.C.M.
2°	4° Livello P.B.N.C.M.	3° Livello 95% P.B.N.C.M.	3° Livello P.B.N.C.M.
3°	5° Livello P.B.N.C.M.	4° Livello 95% P.B.N.C.M.	4° Livello P.B.N.C.M.
4°	6° Livello P.B.N.C.M.	5° Livello 95% P.B.N.C.M.	5° Livello P.B.N.C.M.
5°	6° Livello 90% P.B.N.C.M.	5° Livello 90% P.B.N.C.M.	5° Livello 95% P.B.N.C.M.

(*) P.B.N.C.M. – Paga Base Nazionale Conglobata Mensile art. 38 del presente C.C.N.L.

Dichiarazioni congiunte

1. L' "Una Tantum" è così qualificata al solo scopo di permettere alle Parti di dare assetto definitivo a tale erogazione, anche con assorbimento in un "Premio di Risultato" od altro simile



Istituto eventualmente previsto dalla Contrattazione di 2° livello, il tutto in modo coerente con gli obiettivi generali del CCNL sottoscritto il 22 ottobre 2009.

2. Con il presente Accordo le Parti hanno inteso regolamentare in modo novativo e più favorevole al Prestatore di lavoro subordinato le discipline previste al punto 4. della Premessa, adeguandosi alle richieste espresse nel corso delle Assemblee dei lavoratori.

Pertanto, ai fini del rilascio del DURC (Documento Unico Regolarità Contributiva), le Parti provvederanno a trasmettere il presente Accordo a tutti gli Enti interessati e danno atto che il rispetto della disciplina del presente Accordo esaurisce tutti gli obblighi prima previsti ai Titoli LXI, LXII, LXIII, LXIV e LXV del CCNL SACI – FeNaSALC del 22 ottobre 2009.

3. Tale accordo sarà notificato al CNEL, al Ministero del Lavoro, all'INPS e all'INAIL per quanto di loro competenza e all'ANACI come associazione aderente, e si invitano le Organizzazioni Sindacali sottoscrittrici a darne la massima diffusione.

Dichiarazione a verbale


In relazione al punto 6, 8 e 9 della Premessa la CISAL fa riferimento alle proprie lettere a firma del Segretario Generale Francesco Cavallaro inoltrate al presidente del CNAI il 22 ottobre 2010 e l'1 febbraio 2011.


Letto, confermato e sottoscritto.


Roma, 21 aprile 2011


S.A.C.I.

(Sindacato Amministratori
Condominiali ed Immobiliari)










FE.NA.S.A.L.C.

(Federazione Nazionale Sindacati
Autonomi Lavoratori Commercio)



CISAL 